



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2006/2007

Comunicato Ufficiale N° 109 del 2/3/2007

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si pubblica, in allegato, il testo integrale dei seguenti Comunicati Ufficiali della F.I.G.C.:

- **Comunicato Ufficiale n. 69** inerente l' **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007.**

- **Comunicato Ufficiale n. 70** inerente l' **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007.**

- **Comunicato Ufficiale n. 52** inerente l' **ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B – UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2006/2007) E ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008.**

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 2/03/2007

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 69

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Il Commissario Straordinario,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali, relativi alla stagione sportiva 2006/2007, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F.;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 24, n. 3 e 6, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Provinciale (nel caso di attività organizzata dai Comitati Provinciali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

c) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale

l'eventuale appello alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33 C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società cotrointeressata e, in uno alla prova dell'invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale. Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

- RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE ULTIME QUATTRO GARE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell'art. 42, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire via telefax o altro mezzo idoneo a depositare le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale

l'eventuale appello alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33 C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Il Commissario Straordinario,
preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali e Provinciali relativi alla stagione sportiva 2006/2007, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F.;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 24, n. 3 e 6, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Provinciale (nel caso di attività organizzata dai Comitati Provinciali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio sempre nel predetto termine, di copia alla controparte. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di seconda istanza avanti la Commissione Disciplinare

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

c) per i procedimenti di ultima istanza avanti la Commissione d'Appello Federale

l'eventuale appello alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33 C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società cotrointeressata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

- RECLAMI PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERATI PER LE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) per i procedimenti di prima istanza avanti la Commissione Disciplinare

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, a norma dell'art. 42, comma 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata al reclamo.

La controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due società interessate ed alla C.A.F. mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 17, comma 11, C.G.S.);

b) per i procedimenti di ultima istanza, avanti la Commissione d'Appello Federale

l'eventuale appello alla C.A.F. ai sensi dell'art. 33 C.G.S., deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di invio dell'atto da parte di tale società, alla C.A.F..

Il tutto mediante trasmissione via telefax entro il giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale.

Il termine che cada in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI AI CAMPIONATI DI SERIE A – A2 – B - UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE (STAGIONE SPORTIVA 2006/2007) E ALLA FASE DI SPAREGGIO TRA LE SECONDE CLASSIFICATE DEI CAMPIONATI REGIONALI PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008.

Il Commissario Straordinario,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a Cinque di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo, alla Commissione Disciplinare ed alla C.A.F. delle seguenti gare:
 1. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati di Serie A – A2 – B;
 2. ultime quattro giornate della stagione regolare dei Campionati Under 21;
 3. gare ad eliminazione diretta (Play Off e Play Out) con esclusione di quelle relative all'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Play Off e gare di ammissione alla II^ Fase di Play Off);
 4. spareggi tra le seconde classificate dei Campionati regionali per l'ammissione al Campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2007/2008;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di cui sopra;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

- a) i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- b) eventuali reclami avverso la regolarità di svolgimento delle gare, a norma dell'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno pervenire via telefax od essere depositati presso la Sede della Divisione Calcio a Cinque entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara;

- c) il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo;
- d) eventuali reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire via telefax od essere depositati presso la Sede della Divisione Calcio a Cinque le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo, con contestuale invio via telefax – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte se proceduralmente prevista, oltre al versamento della relativa tassa. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire via telefax le proprie deduzioni presso la Sede della Divisione Calcio a Cinque entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle oralmente in sede di discussione del gravame;
- e) la Commissione Disciplinare esaminerà il reclamo il giorno successivo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale.
La decisione sarà subito comunicata alle due società interessate ed alla Commissione d'Appello Federale mediante trasmissione via telefax. In ogni caso la stessa si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 17 comma 11 C.G.S.);
- f) l'eventuale appello, se concernente il risultato della gara, deve essere proposto dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata e, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società e del versamento della relativa tassa, alla Commissione d'Appello Federale. Il tutto mediante trasmissione via telefax ed entro il giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale della Divisione;
- g) l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l'utilizzazione del telefax;
- h) la società controinteressata ha facoltà di produrre controdeduzioni con atto da trasmettere alla società appellante e, in uno alla prova della ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Commissione d'Appello Federale. Il tutto mediante trasmissione via telefax entro le ore 13.00 del giorno successivo a quello di ricezione. Nel medesimo giorno, la Commissione d'Appello Federale decide in ultima istanza, inviando immediatamente il dispositivo alla Divisione Calcio a Cinque e alle parti;
- i) l'eventuale appello, gravato della relativa tassa, avverso gli altri procedimenti disciplinari deve essere proposto dalle parti interessate alla Commissione d'Appello Federale mediante trasmissione via telefax ed entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione appellata sul Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque. La Commissione d'Appello Federale decide in ultima istanza entro il venerdì successivo inviando il dispositivo alla Divisione Calcio a Cinque ed anche alle parti interessate.
- l) Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 GENNAIO 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli